



STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)

ALLEGATO al atto
Reg. il 08/08/25
N° 670 Serie 3
IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
Giuliano Gardin

Art. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017 un'Organizzazione di Volontariato (ODV), non riconosciuta, denominata "ricomincio da Cane OdV", con sede legale a Trieste.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'eventuale successivo cambio sede, all'interno del comune, non comporterà variazioni dello statuto ma dovrà essere votato dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2

Scopo, finalità e attività

L'associazione "ricomincio da Cane OdV" è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore prevalentemente di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs 117/17 del Codice Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

e) interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Essa opera principalmente nel territorio della Repubblica Italiana e occasionalmente in territorio straniero (europeo).

L'attività dell'associazione è svolta attraverso i volontari che operano in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, con scopi di solidarietà. I rapporti tra i volontari sono improntati alla partecipazione, alla solidarietà umana e animale, al pluralismo, al confronto, ed al metodo democratico.

È fatto divieto a terzi, soci e/o volontari attivi, di utilizzare il nome e il logo dell'Associazione senza preventiva autorizzazione scritta del direttivo.

L'associazione "ricomincio da Cane OdV" è costituita esclusivamente al fine di:

- perseguire la tutela e il rispetto degli animali abbandonati e/o bisognosi di cure e favorirne l'affidamento;
- individuare e selezionare possibili soggetti affidatari che dovranno garantire il pieno rispetto delle esigenze biologiche ed etologiche degli animali affidati;
- decidere le procedure di affido e i criteri di valutazione;
- garantire gli affidi in località accessibili per le verifiche e i controlli pre e post affido e sullo stato di salute degli stessi;
- realizzare con Enti pubblici o privati programmi educativi e di informazione;
- sensibilizzare l'opinione pubblica in favore degli animali attraverso banchetti divulgativi atti anche a raccogliere fondi da destinare ai cani bisognosi;
- organizzare e gestire strutture di accoglienza per animali, quali ad esempio pensioni o rifugi.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017

Art. 3

Ammissione e numero degli associati

All'associazione possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione. Possono associarsi anche i minorenni considerato che il relativo esercizio deve ritenersi attribuito *ex lege* ex art. 320 c.c., agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Il numero degli associati è illimitato, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera e con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione nel libro dei soci.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro un mese prima della scadenza del tesseramento. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

Le quote sociali dei nuovi soci hanno validità di 12 mesi a partire dal momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione non è tenuto al rimborso del contributo sociale non goduto.
Il contributo associativo è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 4 **Diritti ed obblighi degli associati**

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio, purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- esaminare i libri associativi secondo la modalità di visione diretta presso la sede dell'Associazione previa richiesta scritta.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti Interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

Gli associati si impegnano a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione.

Art. 5 **Recesso ed esclusione**

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione.

L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'Organo di Amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato adeguatamente l'associato che potrà essere presentare le proprie controdeduzioni.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 Organi

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea;
- 2) l'Organo di Amministrazione;
- 3) il Presidente e il Vicepresidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci regolari nel pagamento della quota associativa.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

All'assemblea ogni socio, iscritto da almeno tre mesi, ha diritto di voto e deve presenziare personalmente o conferire delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere depositario di più di 3 deleghe per ciascuna assemblea. Si applicano i commi 4 e 5 dell'Art. 2372

"Rappresentanza nell'assemblea" del Codice Civile, in quanto compatibili.

L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.

Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi, a ciascun associato almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea all'indirizzo mail risultante dal libro degli associati; nel caso di mancanza di utilizzo di un indirizzo mail verrà utilizzato un altro mezzo (invio telematico, telefonata).

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.

L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dopo la scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- ◆ discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- ◆ nominare e revocare i membri dell'Organo di Amministrazione;

- ◆ fissare, su proposta del consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- ◆ deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- ◆ deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- ◆ deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
- ◆ approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

in sede straordinaria:

- ◆ deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dall'associazione;
- ◆ deliberare la devoluzione del patrimonio;
- ◆ deliberare sulla revoca del presidente;
- ◆ deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- ◆ deliberare sulle modifiche dello statuto
- ◆ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci in proprio o per delega; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.

Per quanto a tutte le delibere compito dell'assemblea dei soci in sede straordinaria, occorre, in prima convocazione il voto di 2/3 (due terzi) degli associati e , in seconda convocazione, di 1/3 (un terzo) degli associati.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 8

Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è composto da da 3 a 9 membri eletti dall'assemblea degli associati per la durata in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.

L'organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà degli amministratori componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, a cura del presidente almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'Art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

In caso di assoluta urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, l'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente ed il Segretario.

L'Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 2 amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Organo di Amministrazione:

- ◆ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- ◆ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- ◆ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- ◆ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- ◆ sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- ◆ delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.
- ◆ cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di Amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto

Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall'assemblea dei soci in sede ordinaria, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente con gli stessi poteri.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea dell'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal Vicepresidente.

Art. 10 L'Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo anche monocratico.

Art. 11

Il Revisore legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c.1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 12

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli associati previa richiesta scritta.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8, comma 1, D. Lgs. 117/2017); è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (art. 8, comma 2, D. Lgs. 117/2017).

Art. 13 **Responsabilità ed assicurazione**

L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 14 **Bilancio di esercizio**

Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio di ogni anno.

Il bilancio di esercizio annuale viene redatto nelle forme previste dal Art.13 c. 1 e 2 del D. Lgs. 117/17.

Il bilancio viene redatto dall'Organo di Amministrazione e depositato presso la sede sociale dell'associazione. Copia del bilancio può essere chiesta da tutti gli aderenti, previa richiesta scritta.

Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.

Il bilancio deve essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Art. 15 **Libri associativi**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle delibere dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- Libro delle delibere dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi per presa visione presso la sede dell'associazione.

Art. 16 **Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione; sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dal Art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 17 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoratore autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 18 Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'Art. 56 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'associazione, in quanto legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 19 Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Trieste. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 Scioglimento

L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o altre organizzazioni di volontariato operanti in identico settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21
Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, Dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e in quanto compatibile dal codice civile.

